

SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI  
SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI  
SERVIZIO MOVIMENTO  
SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE  
\*\*\*\*\*

CIRCOLARE N°	L.	321	7.6
	IE.	352	300
	M.	13	12
	TV.	41	9

DIREZIONE GENERALE F.S.  
  
111352 10 MAG 84  
  
SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI

Roma,  
L.4.11/16.1  
IE. 5.113  
M. 121/13/13.1  
TV.41.1/718.68

Disposizioni antinfortunistiche particolari per i tratti di linea percorsi da treni a velocità superiore a 160 km/h

AGLI UFFICI ED IMPIANTI INTERESSATI  
( secondo il prospetto obbligo di distribuzione )

p.c. SIG. DIRETTORE GENERALE                    S E D E  
p.c. SIGG. DIRETTORI COMPARTIMENTALI        T U T T I  
p.c. SIGG. VICE DIRETTORI GENERALI         S E D E

OBBLIGO DI DISTRIBUZIONE: La presente deve essere distribuita, a cura delle Unità emittenti, agli Uffici Centrali ed agli Uffici Compartimentali interessati. Le Segreterie degli Uffici Centrali e quelle degli Uffici Compartimentali cureranno la distribuzione alle Unità e categorie di personale di rispettiva competenza. Le Unità destinatarie sono tenute a conservare la presente fra la documentazione di carattere permanente.

Categorie di personale	Direttivo-Tecnico di concetto dei Reparti di esercizio (Serv. Lavori). Direttivi-Segretari Centrali (Servizio I.E.). Direttivi, Revisori e Segretari addetti all'esercizio (Serv. Movimento).
Unità Centrali	Uffici, Divisioni, Reparti del Servizio Lavori. Uffici, Divisioni, Reparti e Segreterie del Servizio I.E. Uffici, Divisioni, Reparti del Servizio Movimento. Uffici del Servizio Trazione.
Unità periferiche del Servizio Lavori e Costruzioni	Uffici, Divisioni, Reparti di esercizio, Tronchi di linea.
Unità periferiche del Servizio Impianti Elettrici	Uffici, Divisioni, Reparti in Sede, Reparti di Esercizio. D.C. - Zone.
Unità periferiche del Servizio Movimento	Uffici Movimento Compartimentali, Reparti Movimento, Stazioni, Uffici DCO, DC e DU, Depositi e Sottodepositi P.V., Scuole professionali. - Divisioni.
Unità periferiche del Servizio Materiale e Trazione	Divisioni, Uffici, Reparti d'esercizio, Depositi Locomotive.

Visto, ai sensi della Circolare n. P.OM.1.3/609 del 9/1/1980

SERVIZIO LAVORI  
Il Capo dell'Ufficio 4°  
*Allegri*  
  
SERVIZIO MOVIMENTO  
Il Capo dell'Ufficio 1°

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI  
Il Capo dell'Ufficio 5°  
*Allegri*  
  
SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE  
Il Capo dell'Ufficio 4°

Con circolare L.6.11.116134-I.E.51/26802/083/MIII.1(111)/14/13.1-T.V.4.1/718.68 in data 15/7/1972 furono emanate disposizioni antinfortunistiche per i tratti percorsi da treni a velocità superiore a 160 Km./h.

Tali disposizioni prevedevano, in sostanza, l'integrazione delle norme comuni con particolari cautele (protezione a tempo, ecc.) che presuppongono la conoscenza dell'orario di transito dei treni che possono superare detta velocità.

Peraltro su dette linee si va estendendo l'anticipo di corsa con rispetto delle sole indicazioni dei segnali e senza specifica prescrizione ai treni, il che rende impossibile conoscere l'effettivo orario di transito dei treni e, quindi, preclude ogni tipo di protezione a tempo.

Pertanto, la citata circolare del 15/7/1972 è modificata come segue:

#### 1) PROTEZIONE A TEMPO

Su tutte le linee o tratti di linea sui quali è ammesso l'anticipo di corsa è vietata la protezione a tempo dei cantieri di lavoro o l'inserimento di qualsiasi posto di linea protetto a tempo; di conseguenza sono abrogate le disposizioni della circolare del 15/7/1972 innanzi citata, per quanto attiene l'integrazione della protezione su avvistamento con quella a tempo, sulle linee ad alta velocità.

#### 2. CIRCOLAZIONE CARRELLI

La circolazione dei carrelli potrà essere effettuata in regime di interruzione del binario o con protezione affidata ai Dirigenti Movimento (art. 7 della I.C.C.) o con le modalità dei treni materiali, mentre resta esclusa la protezione affidata all'agente di scorta (art. 6 della I.C.C.).

Quando un carrello è fermo in linea per l'esecuzione di lavori viene considerato cantiere. Pertanto, deve esserne prevista la protezione con le norme stabilite al seguente punto 4.

Fino al momento dell'attivazione di tale protezione gli agenti presenti dovranno rimanere all'interno del carrello o ricoverarsi sulla banchina adiacente al binario su cui trovasi il carrello, senza impegnare l'intervia o la sede del binario attiguo a quello di circolazione del carrello.

### 3. TRENI MATERIALI

Agli effetti antinfortunistici, i treni materiali quando operano nel tratto di lavoro vengono considerati cantieri di lavoro; pertanto si applicano le norme di cui al punto 4.

### 4. PROTEZIONE SQUADRE E CANTIERI DI LAVORO

- a) Come già previsto dall'art. 18 della I.S.V.P.C. per l'esecuzione di lavori si dovrà ricorrere il più possibile alla protezione in regime di interruzione del binario impegnato dai lavori stessi, utilizzando al massimo le maggiori possibilità offerte dalle attrezzature di linea che consentono l'uso promiscuo dei binari di corsa e concentrando nelle interruzioni programmate in orario i lavori e le ispezioni più impegnativi.
- b) Quando, in relazione alle attività ed alla consistenza del cantiere, può essere ammessa la protezione su avvistamento, di cui all'art. 15 delle I.S.V.P.C. la stessa potrà essere attuata solo previo abbattimento del codice di BA sul tratto di binario interessato per limitare la velocità dei treni a non più di 160 km/h.

La stessa misura deve essere adottata anche nei riguardi dei binari adiacenti quando le modalità di esecuzione dei lavori non garantiscano il rispetto delle distanze di sicurezza di cui all'art. 6 del D.P.R. 1° giugno 1979 n° 469.

Tali distanze devono essere misurate tra la più vicina rotaia del binario adiacente ed un punto situato, all'interno del binario inte-

ressato dai lavori, a 25 cm dalla rotaia più prossima al citato binario adiacente.

La tratta di binario su cui abbattere il codice inizierà da almeno 1.350 m prima dei punti di avvistamento del cantiere e terminerà alla fine dello stesso.

Per l'abbattimento del codice verranno utilizzati gli appositi dispositivi (estrazione chiave) secondo le norme di dettaglio che regolano tale procedura.

Alle operazioni per l'abbattimento del codice provvederà il personale addetto alla protezione del primo cantiere (o squadra) che, in ordine di tempo, si inserisce in linea. Dallo stesso personale verrà ripristinato il codice normale.

Se successivamente al primo cantiere (o squadra) sulla stessa estesa sulla quale è stato abbattuto il codice se ne inseriscono altri, questi dovranno dare notizia con comunicazione registrata, della propria presenza al personale che ha provveduto all'abbattimento del codice, che non dovrà ripristinare le condizioni di codice normali se non dopo aver ricevuto il benestare scritto da parte di tutti gli altri cantieri o squadre.

- c) Analoga procedura di abbattimento del codice dovrà essere attuata per le precauzioni da adottare rispetto alla circolazione sul binario attiguo a quello interrotto per lavorazione, per l'attuazione della protezione su avvistamento secondo le norme dell'art.16 - comma 5 - dell'I.S.V.P.C.-

#### 5) DISPOSIZIONI FINALI

Eventuali ulteriori disposizioni di dettaglio per situazioni particolari saranno emanate dagli Uffici Compartimentali interessati.


Per il personale dei Servizi Lavori ed Impianti Elettrici le presenti norme sostituiscono quanto previsto dall'art.18 delle I.S.V.P.C. Ed.1963 - Ristampa 1981.

- 4 -

Le disposizioni di cui alle predette I.S.V.P.C. conservano piena validità per tutto quanto non modificato con la presente Circolare.

Ciascun Ufficio confermi al proprio Servizio.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
LAVORI E COSTRUZIONI



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
IMPIANTI ELETTRICI



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
MOVIMENTI



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
MATERIALE E TRAZIONE

